

# Spetta il credito d'imposta per le ritenute estere sui dividendi a persone fisiche

di Cristiano Garbarini – *Partner*, Studio Gattai, Minoli, Partners  
e Alban Zaimaj – *Counsel*, Studio Gattai, Minoli, Partners - [www.gattai.it](http://www.gattai.it)

Redatto in data 22 Novembre 2022

**La sentenza della Cassazione n. 25698/2022, pubblicata l'1 settembre 2022, riconosce alle persone fisiche residenti il credito per le ritenute subite sui dividendi distribuiti da società non residenti. La pronuncia supera così un contrario orientamento dell'Agenzia delle Entrate, che dava luogo ad una doppia tassazione sui dividendi di provenienza estera (penalizzati rispetto ai dividendi di fonte italiana). Il credito potrebbe essere recuperato mediante la presentazione di una istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, accompagnata dalla documentazione necessaria che attesti il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere.**

**Con la sentenza n. 25698/2022 dell'1 settembre 2022, la Corte di Cassazione** riconosce la possibilità di beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero sui dividendi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche residenti in Italia, anche se tali dividendi sono soggetti in Italia a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva.

**Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava una persona fisica residente, che aveva ricevuto utili da una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto statunitense.** La contestazione nasceva dal fatto che su tale dividendo il contribuente non aveva pagato l'imposta sostitutiva, all'epoca pari al 12,5%, in quanto compensata con il credito d'imposta scaturito dalla ritenuta subita negli Stati Uniti.



L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la spettanza del credito per le ritenute estere in quanto i dividendi erano soggetti a ritenuta a titolo di imposta in Italia (all'epoca pari al 12,5%, oggi al 26%).

**Come noto, infatti, i dividendi corrisposti da società estere e percepiti da persone fisiche residenti sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (attualmente con aliquota del 26%), da applicarsi da parte dell'intermediario che interviene nella riscossione** ovvero, in mancanza di un intermediario, a imposta sostitutiva con la medesima aliquota in sede di dichiarazione dei redditi.

Mentre fino al 2018 la regola si applicava solo ai dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, a partire dal 2018 la tassazione mediante ritenuta/imposta sostitutiva è stata estesa anche ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

La norma interna in materia di credito per le imposte pagate all'estero preclude la possibilità per tali dividendi di beneficiare del credito per le imposte estere, proprio in quanto gli stessi non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma sono soggetti un'imposizione sostitutiva. **Questo comporta di norma una doppia imposizione: i dividendi esteri scontano una ritenuta alla fonte nello Stato della società partecipata (con un'aliquota che il più delle volte è pari al 15%) e sono poi ulteriormente soggetti all'imposta sostitutiva del 26% in Italia<sup>1</sup>.** I dividendi di fonte italiana sono invece soggetti unicamente all'imposta sostitutiva del 26%.

Gran parte dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia (compreso quello con gli Stati Uniti, esaminato dalla Cassazione) prevedono l'obbligo per l'Italia di riconoscere il credito d'imposta, prevedendo come unica eccezione l'ipotesi in cui l'applicazione dell'imposizione sostitutiva sia avvenuta su richiesta del contribuente (un numero minore di trattati prevede invece che il credito possa essere negato per il semplice fatto che il dividendo sia soggetto a imposizione sostitutiva). Secondo la norma interna tuttavia l'imposta sostitutiva non è applicabile su opzione del contribuente, ma rappresenta una modalità di tassazione obbligata.

In tale situazione di contrasto tra la normativa interna ed il trattato, **la Cassazione afferma che è quest'ultimo a prevalere, per cui per cui spetta il credito d'imposta in relazione alle ritenute subite sui dividendi provenienti da società degli Stati Uniti e percepiti da persone fisiche.**

**La sentenza in commento ha una portata dirompente, in quanto il principio dovrebbe valere per la maggior parte dei trattati stipulati dall'Italia, inclusi – ad esempio – quelli con la Svizzera, la Gran Bretagna, Israele, Lussemburgo ed i Paesi Bassi.**

Dovrebbe quindi essere possibile per i contribuenti italiani (persone fisiche) ottenere un credito d'imposta a fronte delle ritenute alla fonte subite su dividendi provenienti da tali Stati. In questo modo, dovrebbe essere eliminata l'attuale penalizzazione dei dividendi di fonte estera, rispetto ai dividendi di fonte italiana.

### **La presentazione delle istanze di rimborso**

Per recuperare le ritenute subite in passato, **in assenza di indicazioni specifiche nei modelli dichiarativi, l'unico percorso concretamente praticabile parrebbe essere la presentazione di una istanza di rimborso, corredata della documentazione necessaria volta a determinare, da un lato, l'importo del credito d'imposta spettante (e quindi rimborsabile) ai sensi del trattato e, dall'altro lato, a dimostrare l'effettività e la definitività del pagamento delle imposte estere.**

Quest'ultimo aspetto, per quanto possa apparire di natura procedurale, è di cruciale importanza per l'ottenimento del rimborso. Al riguardo, nella sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che possono essere utilizzate, oltre alla dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero (qualora questo adempimento sia ivi previsto), una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera che attesti il predetto pagamento. In alternativa, occorre recuperare la certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i dividendi, accompagnata o dalla ricevuta di versamento delle imposte pagate da tale soggetto o dall'indicazione e prova del fatto che, in base alla normativa locale, lo stesso soggetto sia obbligato ad effettuare il versamento. Nel caso (al momento probabile) che all'istanza di rimborso faccia

---

<sup>1</sup> Ne risulta una tassazione cumulata che, nel caso di ritenuta estera del 15%, è pari al 41% per i dividendi ricevuti senza l'intervento di un intermediario residente. Il carico fiscale complessivo è invece pari al 37,1% quando il dividendo estero è incassato per il tramite di un intermediario residente, con applicazione del meccanismo c.d. del "netto frontiera" (tale meccanismo comporta che l'imposta sostitutiva del 26% sia applicata sull'importo netto del dividendo che residua dopo l'applicazione della ritenuta estera; nel caso di ritenuta estera del 15%, quindi, l'imposta sostitutiva del 26% sarà applicata sull'85% del dividendo lordo).

seguito un diniego (espresso o nella forma del silenzio-diniego) da parte dell’Agenzia, sarà necessario instaurare un contenzioso, al fine di far valere il principio affermato dalla Cassazione.

**Anche per le future distribuzioni di dividendi, fino a che non sarà modificata la normativa interna, gli intermediari finanziari italiani, che intervengono nella riscossione dei dividendi in qualità di sostituti d’imposta, dovranno necessariamente continuare ad applicare le imposte senza tenere conto del credito, pur spettante in base ai trattati. Anche per i dividendi futuri sarà dunque, in concreto, necessario procedere mediante istanze di rimborso.**